



A

**TRIBUNALE DI TREVISO.**

**SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO**

REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, Dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. \_\_\_\_\_ promossa con atto di citazione, notificato il 27.06.2007,

d a :

\_\_\_\_\_ in persona del titolare Sig. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, del foro di Como, giusto mandato in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso l'avv.to \_\_\_\_\_ del foro di Treviso

**ATTRICE**

c o n t r o :

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**, in persona del procuratore speciale Dr. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:**

**PER L'ATTRICE** \_\_\_\_\_ come da foglio allegato al verbale di udienza del 28.02.2012 *"In via principale: in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi, delle*

Ud. Precis.Concl.:

Termine deposito Conclusionali e repliche:

DEPOSITATA:

OGGETTO:

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO MEDIANTE  
APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLE  
FEB 14 16  
CONEGLIANO, 5-4-13

commissioni di massimo scoperto fino al 28.06.1996, e delle spese fisse di chiusura del conto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 63.164,90 come risultante dalla esperita istruttoria, successivamente integrata da un supplemento di perizia, in risposta al quesito peritale oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiarerà di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorati."

**PER LA CONVENUTA INTESA SANPAOLO SPA:** come da foglio allegato al verbale di udienza del 28.02.2012: "Nel merito.

Respingersi le domande.....formulate dalla  
in persona  
dell'omonimo titolare corrente in Conegliano Veneto (Treviso), nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino.

In via subordinata.....

In caso sia ritenuta fondata la richiesta di controparte:

1. accertarsi l'intervenuta prescrizione di quanto maturato prima del 16.12.1996;
2. dichiararsi valida la capitalizzazione degli interessi semestrale ovvero annuale,
3. dichiarare e disporre che nel calcolo di quanto eventualmente dovuto (con interessi convenzionali ovvero al tasso "prime rate" o a quello ex art.117

comma 7 del testo unico n.385/1993) sia applicato l'art.1194 cod.civ."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.06.2007, la ditta \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo Spa, quale istituto di credito subentrato nell'originario rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso nel 1995 presso il Banco Ambrosiano Veneto, per veder accertata e dichiarata l'illegittimità:

- della capitalizzazione degli interessi passivi e della computazione delle spese di chiusura conto con cadenza trimestrale;
- dell'applicazione al rapporto intercorso di interessi passivi al saggio ultralegale e della commissione di massimo scoperto, in mancanza di specifica pattuizione in merito.

Per l'effetto, chiedeva la condanna dell'istituto di credito convenuto alla ripetizione di tutte quelle somme a tali titoli ricevute, sino al momento di chiusura del rapporto, avvenuto nell'agosto 2005, con interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.

Intesa Sanpaolo spa si costituiva alla prima udienza, chiamata il 27.06.2007, chiedendo:

- in via preliminare di rito, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario, per invalidità della procura per mancanza dei requisiti essenziali ex art. 83 c.p.c.;
- in via principale di merito, il rigetto delle

domande attoree;

- sempre nel merito, in via subordinata, l'accertamento della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a far data dal 30.06.2000; l'intervenuta prescrizione di quanto maturato prima del 16.12.1996; l'applicazione, in subordine alla cadenza trimestrale, del riporto in sorte capitale degli interessi con periodicità semestrale o annuale; l'applicazione a quanto eventualmente ricalcolato come dovuto (con interessi convenzionali, al tasso "prime rate" o a quello ex art. 117 7° co. T.U.B.), dei criteri di imputazione ex art. 1194 c.c.; l'applicazione sul dovuto in favore della degli interessi al tasso legale per inapplicabilità, al caso di specie, del D.Lgs 231/2002.

Ritenuta l'opportunità di decidere sulla questione pregiudiziale di rito sollevata dalla convenuta, veniva fissata l'udienza del 14.07.2008, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e contestuale pronuncia della sentenza. Alle parti veniva concesso termine sino al 24.06.2008 per il deposito delle note conclusive.

Alla data indicata, sentite le parti e le rispettive conclusioni, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 274/08, con cui veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e venivano concessi i termini richiesti nell'udienza di rinvio, per il deposito delle memorie di cui all'art.

183 VI° co. n. 6 c.p.c., con riserva di ulteriormente disporre all'esito dell'esame delle stesse. Con ordinanza pronunciata fuori udienza, del 24.12.2008, in accoglimento all'istanza istruttoria attorea, veniva ammessa C.T.U. contabile sui seguenti quesiti:

"1) il C.T.U. verificherà se la banca abbia esperito le procedure di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 al fine di realizzare il criterio di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi, e in tal caso ne terrà conto, a partire dal 1/7/2000.

2) determini il C.T.U. , esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti, nonché la documentazione eventualmente acquisita con il consenso delle parti (e/o richiesta con ordine di esibizione di cui all'atto di citazione ) l'importo complessivo effettivamente addebitato dalla banca all'attore dal 1/1/95 fino alla chiusura del conto corrente (ovvero fino al 1/3/2001) per interessi passivi, per spese fisse di chiusura del conto, per C.M.S. (qualora non pattuita per iscritto);

3) determini il C.T.U. quanto la banca, per lo stesso periodo di tempo, avrebbe dovuto addebitare sulla base dei seguenti presupposti:

1. esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle spese fisse di chiusura del conto e delle CMS - considerando che va analogamente esclusa la eventuale capitalizzazione degli interessi attivi;

2. esclusione delle CMS nel periodo non coperto

da accordo scritto,

3. applicazione degli interessi passivi secondo il tasso di cui all'art. 117 L. 385/93 nel periodo dal 1/1/1995 alla chiusura,

4. applicazione del tasso di cui ai contratti di conto corrente (pattuiti per iscritto) nel periodo in cui lo sono stati".

All'uopo veniva nominata la Dott. Mariella Uliana, cui veniva conferito l'incarico alla successiva udienza del 23.01.2009. Nella medesima circostanza veniva concesso termine sino al 30.04.2009 per l'espletamento dell'incarico assegnato, a decorrere dal quale venivano conferiti ulteriori 30 gg. alle parti, per il deposito di osservazioni o contestazioni alla CTU.

La causa veniva quindi rinviata dapprima al 13.07.09 quindi, d'ufficio, causa impedimenti sopravvenuti, al 23.07.2009 ed infine al 16.10.2009. In quest'ultima occasione le parti concordemente chiedevano (ed ottenevano) la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni. In luogo dell'incombente prefissato, il 12.04.2011, veniva recepita la richiesta della convenuta di convocazione del CTU per chiarimenti sull'indagine svolta. Il successivo 13.06.11, pertanto, comparivano i procuratori delle parti nonché la dr.ssa Uliana, che veniva incaricata di integrare la perizia dimessa, col computo degli "interessi maturati e annotati prima del 16.12.96(anatocistici)" (cfr. verbale di



udienza richiamato).

Veniva quindi concesso termine al 30.09.11 per la disamina richiesta, con scadenze intermedie per i rilievi e le osservazioni di parte, alla perizia così integrata. Il 04/10/2011 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Incombente che veniva assolto come da epigrafe.

La causa veniva trattenuta in decisione ed alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente Intesa Sanpaolo spa eccepisce la prescrizione decennale della domanda di ripetizione dell'indebito, formulata dalla

Invero l'eccezione *de qua*, che attiene al novero di quelle proponibili ad esclusivo onere delle parti, è inammissibile poiché tardivamente proposta, essendosi la convenuta costituita in giudizio alla prima udienza del 27.11.2009, quindi oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c..

Nel merito della vicenda.

#### Anatocismo.

Nel ripercorrere le doglianze attoree, per prima viene esaminata quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'odierna convenuta rivendica la legittimità della prassi anzidetta, ripercorrendo tutta una serie di argomentazioni che, per la verità, hanno già trovato

ampio esame e soluzione, nell'ormai consolidato e consistente orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, formatosi in materia.

Com'è noto l'art. 1283 c.c., stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi "solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza".

Ciò a patto "che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", così vietando *tout court* la capitalizzazione degli interessi scaduti con cadenza inferiore al semestre.

La norma in esame ammette ad onor del vero, quale unica ipotesi derogativa, l'esistenza di un uso normativo contrario intendendosi, come tale, la condotta la cui consuetudinaria ripetizione viene accompagnata dall'*opinio iuris ac necessitatis* di colui che la pone in essere.

Concetto che, contrariamente a quanto ritiene parte convenuta, si distingue dalla prassi bancaria in uso (ed oggetto di odierna contestazione), intesa quale reiterazione unilaterale (in questo caso, del sistema bancario) di un *modus operandi*, cui il cliente non può sottrarsi e sul quale non ha alcun potere di negoziazione (stante l'adesione a condizioni generale di contratto, predisposte unilateralmente dall'istituto di credito).

Ne consegue pertanto l'illegittimità della prassi seguita dalla Banca Intesa Sanpaolo e, prima di essa,

dall'istituto di credito cui la stessa è subentrata nel rapporto oggi impugnato.

Tutto quanto sopra esposto trova inequivoco riscontro nell'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, cui l'intestato Tribunale da tempo aderisce e che recentemente è stato ribadito / cristallizzato dalla Suprema Corte, con la nota pronuncia a SS.UU. n.24418 del 02-12-2010.

Alla nullità del riporto a capitale degli interessi con cadenza trimestrale, consegue che non possano nemmeno essere applicate al correntista, *ex post* ed in via sussidiaria, forme di anatocismo con differenti periodicità (semestrale o annuale).

Del resto la patologia suesposta determina inevitabilmente l'assenza *ab origine* di una previsione di natura pattizia, che giustifichi qualunque modalità alternativa di assorbimento in sorte capitale degli interessi passivi, "osservandosi altresì che laddove il giudice applicasse al posto della capitalizzazione trimestrale - nulla - quell'annuale, non pattuita, sostituirebbe alla volontà delle parti la propria, in assenza di valido supporto normativo" (Trib. Novara, 23-09-2010).

Quanto sopra evidenziato risponde anche alla richiesta avanzata dall'odierna convenuta, la quale "per la negata ipotesi di riconoscimento del divieto di capitalizzazione, ... chiede che -in caso di ricalcolo del suo credito in base agli importi capitali più interessi semplici- le prime rimesse

attive successive ad ogni maturazione di interessi siano imputate -come impone l'art.1194 cod.civ.- al pagamento degli stessi e solo per l'eventuale residuo a deconto del capitale" (cfr. pag. 14 comparsa di costituzione e risposta Intesa Sanpaolo spa).

Infatti "Corollario di quanto precede è la non applicabilità dell'art. 1194 c.c. dal momento che, non essendovi interessi capitalizzati cui imputare le successive rimesse, esse non possono che essere imputate al capitale. In altre parole, la norma risulta inapplicabile perché presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi, da escludersi in considerazione della nullità della clausola contrattuale anatocistica" (Trib. Novara, 23-09-2010)".

In particolare, difettando il requisito dell'esigibilità, l'imputazione delle rimesse in conto d'interessi, non potrà aver luogo (Cfr. Trib. Torino, 21/01/2010, Trib. Catania, Sez. IV, 18/08/2006, Trib. Lecco, 09/09/2002). Ciò senza voler considerare che il correntista, data la natura particolare del rapporto che intrattiene con la Banca, non è mai posto nella libertà di decidere come attribuire le rimesse effettuate. Viene così meno il presupposto soggettivo, inteso come lo scontro di volontà tra il debitore ed il creditore in ordine all'imputazione dei pagamenti, elemento proprio della norma richiamata.



È bene precisare che, nel caso di specie, le valutazioni suesposte valgono anche con riferimento al periodo di rapporto contrattuale, successivo all'entrata in vigore della nota delibera C.I.C.R. del 09.02.00.


La nullità *ab origine* della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, infatti, comporta la "novità" di qualsiasi successiva previsione di natura anatocistica introdotta dalla banca, seppur conforme alle disposizioni del C.I.C.R..

Sicché, non potendosi parlare di un adeguamento delle vecchie clausole, in quanto nulle, l'operazione posta in essere dall'Istituto di Credito convenuto comunque andrebbe letta quale modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in violazione dell'art. 1283 c.c. (trattandosi di modifica successiva, è infatti necessario l'accordo delle parti).

Violazione che la delibera richiamata, data la propria natura di fonte secondaria, non può certo sanare.

Inoltre l'applicazione di una forma di capitalizzazione degli interessi passivi ove prima non c'era, pur nella reciproca operatività della condizione, determina l'evidente modifica *in peius* del rapporto in essere tra l'istituto bancario ed il proprio correntista.

Questi, infatti, si trovava a passare da un rapporto in cui non era tenuto (poiché in forza di clausola



nulla) a corrispondere alcun interesse sugli interessi, ad uno che invece ne prevedeva la capitalizzazione con cadenza trimestrale.

Modifica di cui, ai sensi dell'art 7 della succitata delibera, il correntista doveva necessariamente essere notiziato e che dallo stesso doveva essere approvata per iscritto (per tutte cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.21095/04).

Adempimenti che, nel caso di specie, unitamente alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale entro il 30 giugno 2000 dell'adeguamento alle disposizioni della CICR, non risultano esser stati soddisfatti (cfr. CTU, pag. 16).

#### Spese di chiusura del conto.

Il rapporto di conto corrente bancario è un contratto di durata, sicché le operazioni di "chiusura" del conto, che l'odierna convenuta addebitava con cadenza trimestrale, lungi dal comportare una vera e propria conclusione (e susseguente rinnovo) del rapporto, costituiscono operazioni meramente contabili di rendiconto dei rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, nel periodo considerato. Il rapporto base, invece, prosegue naturalmente sino alla sua estinzione. Né consegue l'illegittimità della *fictio* suesposta, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme a tale titolo conferite.

#### Tasso ultralegale interessi e commissioni di massimo scoperto.

Con riferimento al primo dei punti in questione



l'attrice contesta la violazione dell'art. 1284 c.c., terzo comma, per l'applicazione, al rapporto di conto corrente impugnato, di interessi passivi ad un saggio superiore a quello ex art. 117 D.Lgs 385/1993, in difetto di pattuizione espressa.

Occorre precisare, come peraltro ha fatto anche l'attrice in memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c., che l'assenza di un documento scritto in tal senso, vale sino al 28.06.1996. Risulta infatti dalla documentazione dimessa in giudizio con comparsa dalla convenuta (cfr. doc. 6 convenuta), come a partire dalla data predetta le parti avessero raggiunto l'accordo delle parti in ordine al saggio d'interesse ed alla commissione di massimo scoperto (CMS) applicabili al rapporto.

Resiste Intesa Sanpaolo evidenziando come il tasso di interesse debitorio fosse sempre stato individuabile, sebbene *per relationem*, attraverso la semplice disamina degli estratti conto periodicamente inviati alla controparte e da questa mai contestati.

L'obiezione non ha pregio atteso che "l'approvazione degli estratti conto periodici, per effetto della mancata opposizione da parte del cliente nel termine di legge decorrente dalla ricezione degli estratti medesimi, non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d'ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa." (Trib. Monza, 01/12/2007).

Ciò anche in ragione del fatto che "il tasso di



interessi, deve essere oggetto di una manifestazione di volontà del cliente e non oggetto di una conoscenza a posteriori, motivo per cui deve necessariamente essergli reso noto in sede di stipulazione del contratto di conto corrente." (Trib. Monza, 19 giugno 2007).

Infine si aggiunga che gli estratti conto altro non sono che documenti di riepilogo delle operazioni periodicamente contabilizzate, incapaci di conferire valore pattizio al silenzio del correntista (Cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14684).

Intesa Sanpaolo spa sostiene in ultima istanza l'irripetibilità delle somme a tal titolo indebitamente percepite, qualificando i versamenti attorei come adempimento di obbligazioni naturali.

L'eccezione non trova conforto giuridico considerata la mancanza dei due presupposti richiesti dall'ordinamento, per l'applicabilità della disciplina de qua:

- la spontaneità del pagamento, stante l'impossibilità per il correntista di operare una volontaria imputazione della rimessa, o distinzione delle somme versate, tra conto capitale ed interesse.

È infatti la banca ad operare le compensazioni contabili del caso, automaticamente e senza che il cliente possa aver voce in capitolo;

- la convinzione di adempiere ad un dovere morale o sociale.



Medesime osservazioni vanno estese alla doglianza attorea relativa alla commissione di massimo scoperto, applicata dall'istituto odierno convenuto al rapporto di conto corrente, sempre con cadenza trimestrale.

Commissione che, come anticipato trattando in tema di interessi al saggio ultralegale, veniva applicata, anch'essa sino al 28.06.1996, in difetto di una previsione scritta che ne riportasse i parametri di computo, o rinviasse a criteri determinati o che, comunque, ne consentissero la determinazione a posteriori.

Ne consegue l'integrale illegittima applicazione delle poste debitorie a tal titolo riscosse dall'odierna convenuta sino alla data evidenziata, atteso che la commissione di massimo scoperto "deve essere esplicitamente prevista nel contratto sottoscritto dal cliente" (Trib. Mantova Sez. II, 16-01-2004) e che, in difetto di pattuizione, "si deve applicare la norma di cui all'art. 1826 c.c., la quale stabilisce che i diritti di commissione sono inclusi nel conto, salva pattuizione contraria" (Trib. Roma Sez. VIII, 18-02-2012).

Con riferimento al periodo successivo, invece, la stessa andrà ricalcolata sulla base dei saldi di massima esposizione debitoria, al netto della capitalizzazione trimestrale indebitamente computata (Cfr. pag. 18 CTU).

Quantum



Per la corretta quantificazione delle somme dovute in restituzione, vengono presi come riferimento i conteggi portati dalla CTU contabile eseguita dalla Dott. Mariella Uliana e non contestata dalle parti in causa, integrati delle considerazioni sia suesposte dallo scrivente.

Per tal motivo con riferimento:

- ai tassi ultralegali, non andrà computato il periodo successivo al 28.06.1996, in quanto a partire da quella data risultano concordati e determinati i tassi di interesse regolanti le operazioni tra le parti;

- alle CMS, verrà tenuto conto della suddivisione della durata del rapporto in due periodi, 01.01.1995 - 28.06.1996, in cui la CMS andrà espunta dal conteggio e 28.06.1996 - 31.03.2005 ("data alla quale risale la più recente documentazione esaminata e presente agli atti" - CTU pag. 7), ove la CMS andrà ricalcolata sul corretto montante.

All'esito dell'indagine peritale effettuata, le somme che la Banca convenuta avrebbe dovuto addebitare all'allora propria correntista, esclusa la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, delle spese fisse di chiusura del conto e della C.M.S., ove non pattuita, nonché degli interessi attivi, ammontano ad €.25.489,37, in luogo di quelle effettivamente addebitate per €.63.164,90 (cfr. CTU pagg. 17-19).

Ne deriva l'indebita percezione da parte di Intesa

Sanpaolo spa ed il corrispondente dovere alla ripetizione in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di €.37.675,53, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

Andranno inoltre rifuse le spese di consulenza tecnica di parte, come documentate e d'ufficio, come già liquidate.

Va respinta infine la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'odierna convenuta nei confronti di

considerato che non si ravvisa, nella difesa di quest'ultima, la mala fede o colpa grave richieste per l'applicazione del disposto richiamato.

È pacifico in quanto documentale (docc. 3 e 4 attori), come l'odierna convenuta non abbia messo in condizione la ditta di ricevere, com'era peraltro suo diritto, copia della documentazione che regolamentava il rapporto di c/c intercorso.

Pertanto, in difetto di una pezza giustificativa che indicasse i parametri di computo delle poste passive applicate al conto corrente da parte della Intesa Sanpaolo, l'odierna attrice ha legittimamente spiegato la propria domanda nei confronti dell'intero periodo negoziale intercorso e senza distinguo di sorta.

Domanda che, a riprova della correttezza della condotta processuale tenuta, veniva successivamente precisata al minor importo di €.38.683,55, rivelatosi

poi in corso di giudizio di poco distante dal quantum accertato dal CTU (€ 37.675,53).

È infine evidente la natura di errore materiale dell'indicazione in punto di quanto dovuto, riportata in sede di precisazione delle conclusioni dall'odierna attrice, che la stessa ha prontamente rettificato nella memoria conclusionale dimessa.

Quanto appena rilevato vale anche con riferimento alla rifusione delle spese di lite che, pertanto, seguono la soccombenza della convenuta e vista la specifica e motivata richiesta del procuratore dell'attrice, andranno in favore di questi distratte.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con atto di citazione da \_\_\_\_\_, contro Intesa Sanpaolo spa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:

- 1) Accerta e dichiara, per le causali e con le precisazioni di cui in parte motiva, l'illegittimità della applicata prassi, da parte di Intesa Sanpaolo spa, di capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto fino al 28.06.1996, e delle spese fisse di chiusura del conto;
- 2) condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del procuratore speciale \_\_\_\_\_ secondo i conteggi di cui alla CTU contabile effettuata, ut supra riproposti, al pagamento in favore di



della somma complessiva di €.37.675,53 a titolo di indebito, oltre agli interessi legali dal di della domanda sino al saldo;

2) Condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del procuratore speciale, al pagamento delle spese della CTU contabile già liquidate e di CT di parte attrice;

3) Condanna Intesa Sanpaolo spa, in persona del procuratore speciale, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida come segue :

- Compenso tabellare ex art. 11 € 4.500,00
- Spese generali ( 12,5%) € 562,50.
- Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 508,00
- TOTALE COMPENSO € 5.570,50

4) Autorizza la distrazione delle spese, , come liquidate al punto che precede, in favore del procuratore dell'attrice, avv. Franco Fabiani.

Conegliano, li 1 MAR. 2013

Il Funzionario G.  
DOTT. Francesco SANTORO

Il Giudice Unico  
(dott. Deli Luca)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 MAR. 2013

IL FUNZIONARIO G.  
DOTT. Francesco SANTORO

Per copia conforme all'originale

10 APR. 2013

Assistente

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Manisa VARASCHIN

